

Allegato "A" all'atto numero 7675/5740 di Repertorio

STATUTO DELLA FONDAZIONE

"FONDAZIONE FLAVIA CASALE"

Art. 1 - Denominazione

E' costituita, ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 una
Fondazione denominata

"FONDAZIONE FLAVIA CASALE"

A seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore
la Fondazione assumerà la denominazione "FONDAZIONE FLAVIA CA-
SALE ETS".

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distinti-
vo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispon-
denza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Pinerolo, Viale della Ri-
membranza numero 63.

Il trasferimento della sede legale all'interno del territorio
comunale è deliberata a maggioranza semplice dal Consiglio di
Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione può istituire
con delibera sedi secondarie operative e/o amministrative

Art. 3 - Durata

La durata della Fondazione è illimitata.

Art. 4 - Finalità

La Fondazione persegue esclusivamente finalità civiche, soli-

daristiche e di utilità sociale esercitando in via stabile e principale una o più attività di interesse generale nel territorio del pinerolese, come definite al successivo art.5, senza scopo di lucro, avendo come particolare riferimento della propria attività le persone svantaggiate, con priorità quelle con disabilità intellettive e del neuro sviluppo e loro familiari.

Art. 5 - Attività Di Interesse Generale

La Fondazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di interesse generale di seguito indicate:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (punto "a" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- interventi e prestazioni sanitarie (punto "b" elenco art.5 d.lgs. 117/17);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (punto "c" elenco art.5 D.lgs. 117/17);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (punto "h" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all' articolo 5 (punto "i" art.5 elenco D.lgs. 117/17);

- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (punto "q" elenco art.5 D.lgs. 117/17);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (punto "W" elenco art.5 D.lgs. 117/17).

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione.

Art. 6 - Patrimonio

	Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili e immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati destinati all'incremento del patrimonio medesimo per il raggiungimento dei fini istituzionali, dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione espressamente destinati a fondo di dotazione.	
	Ai fini della personalità giuridica il patrimonio della Fondazione non potrà risultare inferiore, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e mantenuto nel tempo.	
	Art. 7 - Fondo Di Gestione	
	Costituiscono mezzi diretti alla realizzazione degli scopi della Fondazione e al fabbisogno delle necessità gestionali, purché non destinati all'incremento del patrimonio:	
	- le rendite del patrimonio;	
	- i contributi e i finanziamenti di privati o di società private;	
	- le elargizioni di enti e privati;	
	- le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione	

	e da quelle derivanti dall'eventuale svolgimento di attività	
	diverse da quelle di interesse generale;	
	- proventi da raccolta fondi effettuata anche in forma orga-	
	nizzata e continuativa;	
	- i contributi e i finanziamenti dello Stato e/o delle Regio-	
	ni, delle Province dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici,	
	privati o del Terzo Settore, anche finalizzati al sostegno di	
	specifiche e documentate attività o progetti;	
	- i contributi di organismi europei e internazionali;	
	- la beneficenza, le donazioni, le oblazioni o i lasciti in	
	natura o in denaro ed ogni altro eventuale introito non	
	espressamente destinato all'aumento del patrimonio;	
	- i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque deno-	
	minate derivanti da attività svolte in convenzione e/o in ac-	
	creditamento ovvero in qualsiasi altra forma, per l'esercizio	
	del complesso delle attività della Fondazione;	
	- qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	- ogni altra entrata finalizzata all'attività dell'Ente.	
	Art. 8 - Assenza Di Scopo Di Lucro	
	La Fondazione destina eventuali utili ed avanzi di gestione	
	allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del	
	patrimonio.	
	In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effe-	
	tuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di	
	utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomi-	

nati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

Art. 9 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente della Fondazione;
- c) l'Organo di controllo, anche monocratico;
- d) il revisore legale dei conti, nel caso del superamento dei limiti previsti dall'art.31 D.lgs n.117/2017, nonché nel caso in cui tale funzione non sia esercitabile dall'organo di controllo, anche monocratico.

Tutte le cariche durano quattro anni ed i loro componenti possono essere rinnovati.

In caso di corresponsione di compensi individuali, gli stessi devono essere attribuiti conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3 lett. a) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 10 - Nomine

I membri degli organi della Fondazione vengono nominati dai soci fondatori. Qualora essi siano impossibilitati, la nomina spetta all'assemblea dei beneficiari della Fondazione iscritti nell'apposito registro da almeno due anni. Il registro delle presenze è tenuto dal Presidente o da un suo delegato.

Art. 11 - Consiglio D'amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabile da 3 (tre) a 7 (sette), compreso il Presidente.

Non è previsto un particolare titolo di studio o di specializzazione per essere amministratori; tuttavia, la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile.

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione dura in carica quattro anni, con decorrenza dalla data della riunione di insediamento, la quale viene convocata dal Presidente del Consiglio uscente o, in mancanza dal Consigliere più anziano di età anagrafica, entro 30 giorni dall'avvenuta nomina.

I membri del Consiglio possono essere riconfermati.

Nei casi di decesso, di dimissioni o del venir meno per qualsiasi motivo anche di un solo consigliere, decadrà l'intero Consiglio di Amministrazione. In tale ipotesi gli amministratori rimasti in carica devono provvedere d'urgenza per la nomina dei nuovi amministratori e proseguire nei loro poteri fino alla nomina dei nuovi membri.

Le cariche di Presidente, di Vicepresidente e di Consigliere di Amministrazione sono gratuite salvo quanto previsto dall'art.14 punto d) del presente statuto.

Art. 12 - Poteri Del Consiglio D'amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Spetta al Consiglio di Amministrazione tra l'altro:

- approvare le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione;
- approvare il piano strategico e il piano delle azioni annuali;
- redigere ed approvare il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio, nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta;
- deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi associativi;
- chiedere prestiti, mutui ed affidamenti bancari;
- acquisire immobili;
- aderire a consorzi o raggruppamenti di secondo grado;
- conferire procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;
- nominare il Vicepresidente;
- nominare l'organo di controllo, anche monocratico, di cui all'articolo 15 del presente statuto e/o il revisore legale

	dei conti;	
	- nominare Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e	
	conferendo i necessari poteri;	
	- deliberare le eventuali modifiche del presente Statuto;	
	- nominare eventualmente un Comitato Esecutivo, i Comitati	
	Scientifici, i Comitati di Coordinamento dell'attività opera-	
	tiva, i Comitati di Controllo Gestionale ed ogni altro Organi-	
	smo che reputi necessario per le attività della Fondazione,	
	stabilendone mansioni ed eventuali compensi.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è	
	generale e senza limiti, nel rispetto di quanto previsto dal	
	presente statuto.	
	Il Consiglio di amministrazione è altresì tenuto a:	
	- vigilare e controllare l'esecuzione delle delibere e dei	
	programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego	
	degli eventuali contributi ricevuti;	
	- garantire la rispondenza qualitativa dei servizi resi dalla	
	Fondazione alle persone con disabilità e loro familiari che ne	
	fruiscono, agli standard prescritti dalla normativa.	
	Art.13 Convocazione e Quorum	
	Il Consiglio di Amministrazione è convocato:	
	- su iniziativa del Presidente di norma almeno una volta a se-	
	mestre.	
	- su richiesta motivata di almeno la metà più uno del medesi-	
	mo.	

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo posta elettronica o altro mezzo equipollente con prova di avvenuta ricezione.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma, mezzi telefonici o posta certificata inoltrati almeno 24 ore prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le adunanze sono valide quando vi intervengano almeno la metà più uno dei consiglieri in carica.

Le votazioni sono palesi.

Le deliberazioni si considerano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto del Presidente.

Nel caso si tratti di deliberare sulle modifiche dello Statuto o sull'estinzione della Fondazione, le deliberazioni del Consiglio di amministrazione - a pena di nullità - dovranno obbligatoriamente essere espresse con il voto favorevole di tre quarti dei componenti.

Le copie e gli estratti dei verbali sono raccolti in ordine cronologico su apposito registro; fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto è tenuto ad assentarsi dal Consiglio al momento del-

la deliberazione. Il Presidente ha la facoltà di invitare ai lavori del Consiglio anche persone che non ne facciano parte, in qualità di relatori o uditori o esperti o chiunque ritenga utile per gli argomenti trattati.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario verbalizzante anche esterno al Consiglio. In questo caso il Segretario non ha diritto né di parola né di voto.

Il Consiglio di amministrazione, in via eccezionale o di particolare urgenza, può riunirsi anche in mancanza di formale convocazione. In tal caso lo stesso è validamente costituito quando siano intervenuti tutti gli amministratori in carica e ne sia stato informato l'Organo di controllo anche ai fini della sua eventuale partecipazione.

Art. 14 - Presidente

Il Presidente della Fondazione:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione;
- b) ha il potere di rappresentare la Fondazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché quello di firmare nel nome della Fondazione;
- c) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- d) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica della Fondazione;
- e) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione alle delibere del Consiglio di amministrazione;

f) è consegnatario del patrimonio della Fondazione e dei mezzi di esercizio;

g) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro, anche nella funzione di capo del personale;

h) gestisce, l'ordinaria amministrazione della fondazione, sulla base delle indicazioni del Consiglio di amministrazione, al quale comunque riferisce circa l'attività compiuta;

i) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve tempestivamente convocare il Consiglio di amministrazione per la ratifica del suo operato;

j) cura l'esecuzione delle deliberazioni e sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e circostanziata delibera del Consiglio di amministrazione ad altri componenti del Consiglio di amministrazione o a terzi.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Articolo 15 - Organo di Controllo

L'Organo di controllo è un organo collegiale o monocratico di controllo interno della Fondazione, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art.2399

del c.c.

I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, co. 2, del codice civile

Nel caso di Organo di controllo collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno 1 dei componenti.

L'Organo di controllo ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art.31, co. 1 del D.lgs. n.117/2017 la revisione legale dei conti. In tal caso tutti i componenti o, o l'unico componente in caso di organo monocratico, devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e del bilancio di esercizio, attestando altresì che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017. A tali fini essi deve redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno, in cui documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. Il bilancio so-

ciale dà altresì atto degli esiti del monitoraggio svolto dal revisore legale.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro, non distribuzione di utili.

l'Organo di controllo può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, esprimendo voto consultivo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Articolo 16 - Libri sociali

Oltre agli altri libri obbligatori, la Fondazione deve tenere:

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- il libro deliberazioni dell'Organo di Controllo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali
- il registro delle presenze dei beneficiari.

Art. 17 - Lavoratori E Volontari

La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura.

La differenza retributiva tra i lavoratori della Fondazione, compresi i dirigenti, non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Le prestazioni di attività di volontariato possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

Il numero dei volontari impiegati nelle attività non può essere superiore a quello dei lavoratori.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti

	dalla fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i	
	limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.	
	La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma	
	di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro	
	rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario	
	è associato o tramite il quale svolge la propria attività vo-	
	lontaria.	
	Art.18 - Esercizio Della Fondazione E Bilancio	
	L'esercizio finanziario si chiuderà il 31 dicembre di ciascun	
	anno.	
	La Fondazione redige il bilancio di esercizio per competenza,	
	formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale,	
	con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e del-	
	la relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
	l'andamento economico e gestionale dell'ente, le modalità di	
	perseguimento delle finalità statutarie.	
	Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio il Consiglio di	
	amministrazione redige e approva, previo parere favorevole	
	dell'organo di controllo, il Bilancio dell'esercizio, correda-	
	to della relazione dell'attività svolta durante l'esercizio e	
	documentando nella relazione di missione il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.	
	La Fondazione, se tenuta per legge, redige il bilancio sociale.	
	Art. 19 - Devoluzione Del Patrimonio	

Nel caso della estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, 117, a favore dell'Anffas Valli Pinerolesi Aps oppure e secondariamente ad Anffas Nazionale o di altri Enti del Terzo Settore aderenti alla rete associativa di Anffas, ovvero altro Ente mutualistico che persegue uguali o affini finalità solidaristiche e con le modalità previste dalla Legge.

Art.20 - Norme Di Legge

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e delle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni.

Art. 21 - Entrata in Vigore dello Statuto - Norme Transitorie

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Firmato in originale: GIUSEPPA BALDO - MARIA LUISA FOSSAT - CLAUDIO COLOMBO - IRENE FORMENTO - LUISA RIBETTO Teste - PORTINCASA MONICA Teste - ENRICO ORTALI NOTAIO.